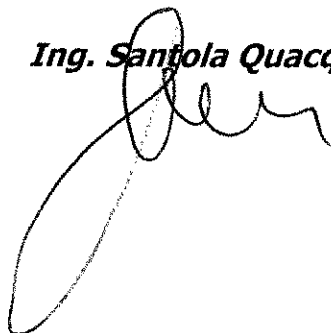


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FONDO PER LO SVILUPPO DI COESIONE 2007-2013
ATTUAZIONE DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI
"OBIETTIVI DI SERVIZIO" CIPE 79/2012
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEL COMUNE DI ANDRIA

Il Dirigente del settore Ambiente e Mobilità e R.U.P.

Ing. Santola Quacquarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Santola Quacquarelli', written over the printed name.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 5 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. 6 - MODALITÀ D' ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

ART. 8 - ACCETTAZIONE, CONTROLLI

ART. 9 - GARANZIA

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 11 - PENALI

ART. 12 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATRICE

ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART. 15 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA

ART. 16 - SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 - PAGAMENTI

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

ART. 20 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 22 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura, l'installazione e messa in funzione, presso i luoghi che verranno indicati all'interno del Comune di Andria del seguente materiale:

- n. 11 compattatori per bottiglie di plastica (PET), lattine in alluminio (ALU), bicchieri di plastica(PS) e tappi di plastica, tali da portare ad una riduzione dei volumi di rifiuti sino al 90% del volume iniziale.

Tali compattatori saranno poi gestiti dalla Ditta che effettua il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei RSU ed attivati con il riconoscimento della tessera sanitaria o da tessere personalizzate con codici a barre del conferente, associando la quantità di materiale separato e compresso al codice fiscale del cittadino.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad eseguire quanto richiesto sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara e nel contratto, nella misura del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo originario del contratto, senza diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta. Il verificarsi di variazioni in eccesso così come in difetto, non potrà dare adito da parte dell'Appaltatore ad alcun genere di contestazioni né potrà giustificare alcun genere di interruzione della fornitura. Le tipologie, caratteristiche e dimensioni della fornitura sono descritte nella proposta progettuale, approvata con Delibera di G.C.n.192 del 30.11.2015, allegata per farne parte integrante (Elab.1, Elab.2, Elab.3). Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta in conformità a quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, aggiungendo eventualmente ogni altra informazione che riterrà opportuno esporre ai fini di una migliore valutazione della proposta.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo non superabile a base d'asta, valutato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/06, è pari a € 120.150,00 IVA esclusa, come riportato nel Computo Metrico allegato (All.2) . Non sono ammesse offerte in aumento.

Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura ed installazione, è quello indicato nell'offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche entro i termini di validità dell'offerta.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta aggiudicataria di avvio della fornitura fino ad un esaurimento del quantitativo previsto, fatte salve eventuali ulteriori forniture nei limiti del quinto d'obbligo. La durata del contratto è di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ordine di fornitura da parte della Stazione Appaltante.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, il Bando di gara e il Disciplinare con i relativi allegati, nonché il presente Capitolato Speciale d'Appalto e la proposta progettuale approvata con Delibera di G.C. n. 192 del 30.11.2015 (Elab.1, Elab.2, Elab.3);

b) l'offerta della ditta aggiudicataria della gara d'appalto, corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Capitolato.

ART. 5 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le forniture e relative installazioni, che formano oggetto del presente appalto e che dovranno essere esplicitate nelle offerte presentate dalle Imprese partecipanti, sono quelle riportate nella proposta progettuale (Elab. 1, Elab. 2, Elab. 3) approvata con Delibera di G.C. n. 192 del 30.11.2015, allegata al presente CSA, per farne parte integrante.

Inoltre tutta la fornitura dovrà riportare una stampa descrittiva su indicazione dell'Ente. Le caratteristiche tecniche indicate nella proposta progettuale citata dovranno intendersi di carattere minimo e generale, a pena di esclusione dell'offerta. Le Ditte offerenti possono presentare prodotti aventi caratteristiche costruttive e tipologie diverse da quanto previsto, ferme restando le prescrizioni minime del Capitolato. In relazione alla necessità di valutare accuratamente la conformità alle specifiche tecniche fornite da questo Ente e la conseguente idoneità del materiale fornito dai concorrenti è richiesta, per l'intera fornitura la presentazione di schede tecniche descrittive, riportanti le caratteristiche costruttive e prestazionali esaustive per la definizione della conformità della fornitura al C.S.A. Qualora nella fornitura anche una sola tipologia presentata dal concorrente, non sia completamente e totalmente corrispondente alle specifiche tecniche minime richieste, il concorrente sarà escluso dalla fase finale del procedimento di gara ovvero dall'apertura delle offerte economiche.

ART. 6 - MODALITÀ D'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta Aggiudicatrice si impegna ad effettuare la installazione e messa in funzione a regola d'arte della fornitura in oggetto, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato e dagli Atti di gara.

La fornitura, la relativa installazione e la messa in funzione, avverrà nel corso del periodo contrattuale sulla base di specifico ordine emesso dal Settore Ambiente del Comune di Andria o dall'ufficio tecnico del Bacino ATO BA/1 - ARO BT, con l'indicazione dei luoghi presso i quali dovrà essere installata, e comunque, nel rispetto dei termini indicati nel successivo Art. 7. I termini di consegna dell'ordine sono quelli di cui al successivo Art. 7, sempre previo preventivo accordo con il Settore Ambiente del Comune di Andria o con l'ufficio tecnico del Bacino ATO BA/1 - ARO BT, ed invio di nota a mezzo fax almeno 72 (settantadue) ore prima dell'avvio della consegna per le eventuali istruzioni. La consegna dovrà avvenire agli indirizzi indicati nell'ordine del Committente e, comunque, all'interno del territorio del Consorzio ATO BA/1 – ARO BT, con mezzi propri della Ditta aggiudicataria.

La messa a terra della fornitura, e la relativa installazione e messa in funzione è a completo carico della Ditta aggiudicataria, senza recare danni alla fornitura e al contesto. Le operazioni di scarico a terra nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in merito alla Sicurezza sul Lavoro, a cura della Ditta aggiudicataria o di altro soggetto terzo da questa incaricato con mezzi e personale propri, senza alcun onere nè responsabilità a carico del Committente.

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione e la messa in funzione, dovrà essere effettuata entro 60 gg. Dall'ordine formale, da parte della stazione Appaltante.

Ove, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si dovessero verificare motivate cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili tali da non consentire l'esecuzione a regola d'arte della fornitura, della relativa installazione e messa in funzione, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione con provvedimento apposito, fino alla cessazione degli eventuali accertati impedimenti.

La sospensione, che non sarà calcolata nel termine fissato dal contratto per l'ultimazione della fornitura ed installazione, potrà essere concessa solo ove la Ditta dimostri di non aver omesse le normali cautele atte a evitare le cause che hanno determinato la sospensione stessa.

ART. 8 - ACCETTAZIONE, CONTROLLI

Il Comune di Andria e/o l'Unione dei Comuni ARO 2 BT procederà, mediante verifiche e controlli anche in corso di esecuzione dell'appalto, all'esame della fornitura, della modalità di installazione e messa in funzione, verificandone la piena corrispondenza e conformità ai requisiti e alle prescrizioni indicati nel presente documento.

Nei 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, successivi alla consegna, installazione e messa in funzione, si procederà ad effettuare un controllo sulla qualità della merce consegnata e sul regolare funzionamento.

Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante l'uso, in caso di segnalazioni da parte degli utenti che utilizzano la suddetta fornitura, a seguito di comprovata verifica da parte del Comune di Andria, la Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire tutto quanto non funzionante.

L'assunzione in carico della fornitura da parte del Comune di Andria non esonera l'Impresa aggiudicataria, infatti, da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro i sei mesi successivi.

A garanzia di tale obbligo, il Comune di Andria tratterrà la cauzione, anche oltre i sei mesi, fino all'adempimento della sostituzione del materiale difettoso.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o ripagare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato nonché dal progetto-offerta, o che si deteriorino entro il suddetto periodo dalla data di consegna, per difetti riconducibili a materiali / processi produttivi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei prodotti forniti per l'intero periodo di garanzia che non potrà essere inferiore ad anni due e comunque non inferiore alla garanzia di cui all'offerta.

ART. 9 - GARANZIA

L'assunzione in carico della fornitura, dell'installazione e messa in funzione da parte del Comune di Andria non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e

difformità che vengano accertati entro sei mesi

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato nonché dal progetto-offerta, o che si deteriorino entro il suddetto periodo dalla data di consegna, per difetti riconducibili a materiali/ processi produttivi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei prodotti forniti per l'intero periodo di garanzia.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, oltrechè per gli eventuali acquisti in danno, causati da difformità della fornitura e di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo del 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa; tuttavia in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Vista la Determinazione n. 7/07 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora l'Impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell'importo ridotto del 50%, così come previsto dall'art. 40, comma 7, D. Lgs. 163/06. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di Legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, D. Lgs. 163/06 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque, finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto tra le parti.

ART. 11 - PENALI

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, considerata la necessità di destinare le attrezzature in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie, nel rispetto dell'art. 145 del Reg. DPR 207 e smi:

1. Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna della

fornitura, della relativa installazione e messa in funzione, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato all'art. 7 anche con riferimento alle scadenze intermedie: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno;

2. Per difetti qualitativi della fornitura, fatta salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione o di singoli componenti, verrà applicata una sanzione pari al 20% del costo unitario per ogni attrezzatura difettosa;
3. In caso d'inosservanza di altre prescrizioni contrattuali, il Comune di Andria diffiderà l'Impresa Appaltatrice, a mezzo fax o e-mail, a eliminare tale inosservanza entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà del Comune di Andria applicare a carico della Ditta Aggiudicatrice sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00, secondo la gravità dei casi, o al rimborso degli eventuali acquisti operati in danno.

L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, fino al concorrere del 10% dell'importo complessivo dell'appalto, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura, installazione messa in funzione si tratta, sono destinate.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, che, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nei termini previsti.

Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l'invio di una comunicazione via fax. Ove il ritardo nella consegna della fornitura e della relativa installazione, superi il concorrere del 10% delle penali, resta facoltà del Committente risolvere di diritto il contratto e procedere – senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo – all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 12 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATRICE

In dipendenza e relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri Atti di gara, la Ditta Aggiudicatrice si assume gli oneri per:

- la presenza, secondo le necessità, di tecnici e operatori in base alle specializzazioni richieste, per i periodi necessari ad assicurare l'esecuzione, la fornitura l'installazione e la messa in funzione delle forniture oggetto dell'Appalto;
- lo scarico a terra delle forniture oggetto dell'appalto;
- la fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per le operazioni di consegna e installazione, verifica e contabilità delle forniture.

La Ditta Aggiudicatrice si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di fabbricazione della presente fornitura.

La Ditta Aggiudicatrice è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti e attrezzature.

La responsabilità della Ditta Aggiudicatrice si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura, della installazione e messa in funzione e a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L' Impresa solleva la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori e a prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto ed è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) deve essere stipulata per somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene e sicurezza del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i, nonché possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del medesimo D. Lgs.

L'affidataria provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'affidataria ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'affidataria stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente la Stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

- ad attuare, per quanto di competenza, le procedure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura. In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, la Stazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le organizzazioni sindacali, tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

ART. 15 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA

Per i requisiti di capacità finanziaria la Ditta partecipante dovrà dimostrare:

- ▲ solidità economica e finanziaria con dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 /1993 rilasciati in data successiva alla pubblicazione del bando che attestino la solidità economica del concorrente (art.41 comma 1 lettera a) del D.Lgs.;

Per i requisiti di capacità tecnica la ditta dovrà dimostrare di aver fornito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando:

- ▲ Forniture analoghe a quella dell'appalto di valore economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente affidamento, pari ad € 120.150,00 oltre IVA.

ART. 16 - SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 118, D. Lgs. 163/06, che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del 30% IVA esclusa, della fornitura oggetto del presente appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta ovvero l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti oggetto del presente contratto che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'Impresa aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti previsti dal disciplinare, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
- che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/65.

Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune di Andria non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere agli uffici competenti del Comune di Andria, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso aggiudicatario effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di violazione di tale obbligo, il Comune di Andria provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

E' espressamente vietata ogni forma di subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della fornitura affidata. L'Impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell'Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.

In caso di inottemperanza, il Comune di Andria si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento di materiali per la cui fornitura la Ditta Aggiudicatrice dovrà rivolgersi a Ditte specializzate.

È assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della Ditta Aggiudicatrice e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 116, D. Lgs. 163/06.

ART. 17 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati entro 120 giorni dalla data della fattura scadenza fine mese, a mezzo bonifico bancario e previa verifica da parte del Comune di Andria e/o il Consorzio ATO BA/1 – ARO BT della conformità della fornitura e della relativa installazione e messa in funzione alle caratteristiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il prezzo unitario utilizzato in fatturazione sarà il prezzo unitario offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di Gara. Con la presentazione della fattura dovrà essere prodotta copia del modello DURC, in corso di validità. In mancanza di tale documentazione non si darà luogo alla liquidazione delle fatture. Alla conclusione dell'appalto, di norma entro 3 mesi dal completamento dell'ultima fornitura, si procederà alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura.

In caso di esito favorevole e comunque nei termini di cui all'art. 8, verrà svincolata ogni e qualsiasi trattenuta e/o fideiussione prevista dalle condizioni di gara. In caso di esito sfavorevole la Stazione Appaltante si riserva l'applicazione di eventuali detrazioni commisurate sulla base dell'esito verificato. In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, i pagamenti verranno effettuati direttamente alla Società mandataria. La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'aggiudicataria.

La liquidazione delle fatture, è subordinata all'esito positivo delle verifiche di regolarità normativamente previste.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Andria ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 C.C., mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- Per frode nell'esecuzione della fornitura;
- Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- In caso di sospensione delle forniture da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- In caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
- Per il mancato reintegro del deposito cauzionale;
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del C. C.;
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- Per mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara;

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune di Andria agirà ai sensi dell'art. 1453 del C. C. e seguenti.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune di Andria si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura, installazione e messa in funzione eseguita in modo completo e accettata dal Comune di Andria, fatto salvo il maggior onere derivante per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria

inadempienza. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura stessa. Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, concernente il contratto di appalto e la sua esecuzione, sono deferite al Tribunale.

ART. 20 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto competono le spese necessarie per la partecipazione alla gara, oltre naturalmente a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, per la stesura e la registrazione del contratto.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati in possesso del Comune di Andria verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 22 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare:

- Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004;
- D. Lgs. 152/2006;
- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- D. Lgs. 81/2008.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate, sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da:

- a) normative vigenti in materia di contratti pubblici;
- b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro;
- c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è costituito da n. 23 articoli e da n. 12 pagine che l'Impresa concorrente approva e accetta integralmente con la sottoscrizione del presente documento.